

STATUTO DEL CONSORZIO DEL LAGO DI IDRO

Sommario

CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

art.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

art.2 – SCOPO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO

art.3 – ATTIVITA' DEL CONSORZIO

art. 4 – SEDE DEL CONSORZIO

art. 5 – DURATA DEL CONSORZIO

CAPO II – ORGANI

art. 6 – CONSORZIATI

art. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO

art. 8 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO

art.9 – I VICE PRESIDENTI

art.10 – ASSEMBLEA CONSORTILE

art. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

art. 12 – VALIDITA' SEDUTE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

art. 13 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

art. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

art. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

art. 16 – DIRETTORE

art. 17 – REVISORE DEI CONTI

art. 18 – INDENNITA'

CAPO III GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

art. 19 – MEZZI E CONTRIBUTI

art. 20 – PATRIMONIO

art. 21 – SERVIZIO TESORERIA

art. 22 – PERSONALE

CAPO IV RAPPORTO TRA CONSORZIATI E CONSORZIO

art. 23 – RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO

art. 24 – COLLEGIO ARBITRALE

CAPO V TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

art. 25 – TRASPARENZA

art. 26 – ACCESSO E PARTECIPAZIONE

CAPO VI – NORME FINALI

art. 27 – FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO

art. 28 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

art. 29 – REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

1. Il "CONSORZIO DEL LAGO DI IDRO" è costituito ai sensi dell'art. 58 e seguenti del R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, per il perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 2.

art. 2 – SCOPO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio del Lago di Idro ha come scopo principale la gestione della risorsa idrica del lago d'Idro in funzione del soddisfacimento dei plurimi utilizzi cui tale risorsa deve corrispondere secondo le vigenti disposizioni di legge e quelle contenute nell'apposito regolamento d'esercizio del Lago di Idro e dei Bacini dell'Alto Chiese.

art. 3 – ATTIVITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio persegue la finalità di cui sopra attraverso le seguenti attività:
 - a) la regolazione della risorsa idrica del Lago di Idro secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento d'esercizio del Lago di Idro e dei Bacini dell'Alto Chiese;
 - b) la gestione tecnica-operativa delle opere di invaso e di svaso;
 - c) l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria conseguenti;
 - d) la progettazione ed esecuzione di opere di regolazione che possono garantire i prelievi di acqua nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - e) la progettazione ed esecuzione delle opere di difesa idraulica;

- f) la progettazione ed esecuzioni di opere volte alla difesa ed al consolidamento dei versanti instabili prospicienti il lago ed il fiume chiese;
 - g) l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge e delle rive;
 - h) l'esecuzione delle opere di pulizia idraulica dei canali affluenti al Lago di Idro;
 - i) la progettazione e l'esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale e di bonifica delle sponde del Lago di Idro;
 - j) la progettazione ed esecuzione di ogni attività ritenuta utile e necessaria per meglio garantire la fruibilità delle acque per scopi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema ambientale lacustre e fluviale e delle attività legate al turismo;
 - k) interventi volti alla tutela dell'igiene e della profilassi pubblica;
 - l) iniziative varie di studio e di ricerca.
2. L'Assemblea del Consorzio può approvare la costituzione e la partecipazione a società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio stesso, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.

art. 4 - SEDE DEL CONSORZIO

1. La sede legale del Consorzio del Lago di Idro è stabilita nel Comune di Idro.
2. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio può istituire sedi operative presso altri enti consorziati per garantire

una maggiore funzionalità e servire maggiormente il territorio.

3. Presso la sede legale viene istituito un apposito albo per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, e dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica.

art. 5 - DURATA DEL CONSORZIO

1. *La durata del Consorzio è indefinita, ovvero, secondo le disposizioni della Convenzione, dura fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da decisione dell'Assemblea del Consorzi.*
2. Per lo scioglimento del consorzio è richiesta la maggioranza assoluta dei $\frac{3}{4}$ dei millesimi degli enti consorziati.

CAPO II - ORGANI

art. 6 – CONSORZIATI

1. Il Consorzio del Lago di Idro è costituito:
 - da soggetti pubblici e privati che legittimamente usino o derivino acque dal Lago di Idro o dal Bacino del Fiume Chiese per scopi produttivi ed il cui diritto di utenza sia già riconosciuto od in corso di riconoscimento oppure dipenda da una concessione già esistente;
 - da soggetti pubblici o privati che abbiano altrimenti interessi, seppur non produttivi, connessi al godimento delle acque del Lago e del Fiume Chiese per scopi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente lacustre e delle attività legate al turismo;

- da Enti rappresentanti di interessi istituzionali che a diverso titolo hanno competenze in materia.

art.7 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Presidente del Consorzio
 - b) l'Assemblea Consortile;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore dei Conti.
2. Gli organi del Consorzio rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la scadenza.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membri dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione coloro che non posseggono il diritto di elettorato attivo o passivo.

art.8– PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. L'elezione del Presidente del Consorzio è di competenza dei rappresentanti degli interessi istituzionali, di cui all'art. 6 comma 1, capoverso 3, parte dell'Assemblea, come meglio indicati nel successivo art.10, comma 1, lett.c).
2. Il Presidente del Consorzio dura in carica 5 anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Presidente è contemporaneamente presidente del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea consortile, rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, coi Comuni e con i terzi.
4. Predispone l'ordine del giorno delle materie da trattarsi nelle adunanze

dell'Assemblea consortile e del Consiglio d'amministrazione.

5. Convoca e presiede l'Assemblea consortile ed il Consiglio d'amministrazione, cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.

art. 9 – I VICE PRESIDENTI

1. Il Consorzio del Lago di Idro ha due Vice Presidenti.
2. L'elezione di un Vice Presidente del Consorzio è di competenza dei rappresentanti degli interessi produttivi parte dell'Assemblea di cui all'art. 6, comma 1 capoverso 1, come meglio indicati nel successivo art.10, comma 1, lett.a) e l'elezione del secondo Vice Presidente del Consorzio è di competenza dei rappresentanti degli interessi non produttivi di cui all'art. 6, comma 2 capoverso 2, parte dell'Assemblea, come meglio indicati nel successivo art.10, comma 1, lett.b).
3. I Vice Presidenti del Consorzio durano in carica 5 anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
4. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.
5. I Vice Presidenti possono essere altresì delegati a svolgere permanentemente alcune funzioni del presidente.

Art.10 ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea consortile è composta da 22 componenti, designati, nel numero di un delegato per ognuno, dai seguenti soggetti pubblici o privati di appartenenza:

a) In rappresentanza degli interessi produttivi:

- ENEL;
- Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
- Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana;
- Consorzio del Chiese di Bonifica di II° grado;
- titolari delle utenze industriali minori.

b) In rappresentanza degli interessi non produttivi

- Comune di Idro;
- Comune di Anfo;
- Comune di Bagolino;
- Comune di Bondone;
- Coordinamento delle Proloco;
- Comitato di difesa Lago di Idro e Fiume Chiese;
- Associazione Vita Fiume Chiese;
- Consorzio Operatori Turistici.

c) In rappresentanza degli interessi istituzionali:

- Regione Lombardia;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Provincia di Brescia;
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- ASL di Brescia;
- ASL di Trento;
- ARPA di Brescia;
- ARPA di Trento;
- Autorità di bacino del Fiume Po;
- Servizio Nazionale Dighe.

2. I voti all'interno della assemblea sono attribuiti in proporzione alle seguenti quote di partecipazione:

a) 30 % ai rappresentanti degli interessi produttivi, così suddivise:

- ** % ENEL;
 - ***% Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
 - ***% Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana;
 - ***% Consorzio del Chiese di Bonifica di II^ grado;
 - ** % da suddividersi in pari quote tra titolari delle utenze industriali minori.
- b) 30 % ai rappresentanti degli interessi non produttivi così suddivise:
- ***% Comuni rivieraschi: **% Comune di Idro, ++% Comune di Anfo, ***% Comune di Bagolino, ***% Comune di Bondone;
 - ***% Comitato di difesa Lago di Idro e Fiume Chiese
 - ***% Associazione Vita Fiume Chiese
 - ***% Consorzio Operatori Turistici
- c) 40% ai rappresentanti degli interessi istituzionali così suddivise:
- ***% Provincia di Brescia;
 - ***% Provincia di Trento;
 - ***% Comunità Montana di Valle Sabbia;
 - ***% ASL di Brescia;
 - ***% ASL di Trento;
 - ***% ARPA di Brescia;
 - ***% ARPA di Trento;
 - ***% Autorità di bacino del Fiume Po;
 - ***% Servizio Nazionale Dighe.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria:

- a) *per l'approvazione del Bilancio di previsione;*
- b) *per l'approvazione del rendiconto d'esercizio*

c) per l'approvazione del programma degli interventi

d) durante la seconda e terza stagione irrigua con riunioni con cadenza decadale.

4. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta dei soggetti consorziati, pubblici o privati, che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma da farsi pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione nelle sessioni ordinarie; 3 giorni prima in caso di sessioni straordinarie. In caso d'urgenza i termini possono essere ridotti a ventiquattro ore.

7. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione e l'ordine del giorno.

8. Il Consorzio può attivare forme di trasmissione telematica degli avvisi di convocazione e della documentazione previa accettazione da parte degli enti consorziati.

9. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale purché nel territorio di un Comune consorziato.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età.

11. Le funzioni di segretario dell'Assemblea consortile sono svolte dal Direttore.

12. Di ciascuna seduta dell'Assemblea consortile il Direttore redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da

chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario della stessa.

art. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni dei consorziati ed ai fini statutari.
2. L'Assemblea ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della regola di gestione.
3. L'Assemblea ha il compito di avanzare alle competenti Autorità proposte e modifiche in merito alla regola di gestione.
4. Spetta, inoltre, all'Assemblea:
 - a) deliberare i generale sui programmi relativi ai compiti istituzionali dell'Ente.
 - b) l'elezione del Presidente del Consorzio (ai sensi del precedente art.8) e dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ai sensi del precedente art.9);
 - c) *la pronuncia della decadenza e della revoca del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - d) *la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione del suo compenso;*
 - e) *l'approvazione degli indirizzi, dei piani programmatici, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;*
 - f) *deliberare sullo statuto;*
 - g) *deliberare sui regolamenti e sulle norme per il funzionamento dei servizi;*
 - h) *la costituzione e la partecipazione a società di capitali o altri enti;*
 - i) *la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché*

nomina dei rappresentanti dell'assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

- j) *deliberare l'assunzione dei mutui;*
- k) *redigere e pubblicare all'Albo del Consorzio, entro il mese di ottobre precedente la scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta;*
- l) *deliberare le eventuali controdeduzioni alle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;*
- m) *pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.*

art. 12 –VALIDITÀ SEDUTE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. *Ogni componente partecipa all'Assemblea consortile e vota per la quota assegnata al soggetto consorziato, pubblico o privato, come definita dal precedente art.10, secondo comma.*
2. *L'Assemblea consortile é valida con la presenza in prima convocazione della metà delle quote di partecipazione e in seconda convocazione di un terzo delle quote medesime.*
3. *Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni è normalmente rappresentato dalla maggioranza semplice delle quote di partecipazione presenti in Assemblea, ove dalla legge e dal presente statuto non sia disposto diversamente.*
4. *All'Assemblea consortile partecipano, con diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti; quest'ultimo senza diritto di voto.*

5. *Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono pubblicate all'Albo consortile presso la sede legale e trasmesse contestualmente in elenco ai consorziati.*

Art. 13 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti nominati tra i componenti dell'Assemblea consortile ai sensi del precedente art. 9.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la riunione del Consiglio d'Amministrazione è presieduta dal Consigliere da questi designato o, in mancanza di designazione, dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce normalmente ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato dal Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma da farsi pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza i termini possono essere ridotti a ventiquattro ore.
4. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti da trattare nell'adunanza medesima.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio d'amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.
6. I membri del Consiglio d'amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti

dall'Assemblea consortile nella prima adunanza utile, osservati i criteri e le modalità fissate nel comma precedente.

7. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
8. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio d'amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio uscente.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione sono svolte dal Direttore.
10. Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Direttore redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario della stessa.

art. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione del Consorzio che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea consortile, del Presidente, del Direttore e, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi consortili, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.

art. 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente anche fuori dalla propria sede legale.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è necessaria

la presenza di almeno uno dei due amministratori in carica.

3. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

art. 16 - DIRETTORE

- 1) Il Direttore è proposto dal CdA ed è nominato dal Presidente. Il CdA determina il compenso del direttore, che dura in carica cinque anni, rinnovabili.
- 2) Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 3) Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4) Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

art. 17 IL REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea consortile elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore dei Conti, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta.
3. Non può essere nominato revisore dei conti un componente dell'Assemblea consortile nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. il Revisore dei Conti vigila sulla gestione del Consorzio, presenta all'Assemblea consortile una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo,

esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

5. Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze dell'Assemblea consortile.
6. Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo
7. Il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti è deliberato dall'Assemblea consortile.

art. 18 - INDENNITÀ

1. Le indennità agli amministratori dovranno essere stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, secondo le rispettive competenze.

CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

art. 19 - MEZZI E CONTRIBUTI

1. Ai mezzi necessari per la vita del Consorzio e per il compimento delle sue attività si sopperisce mediante contribuzioni che vengono poste a carico dei consorziati che utilizzano la risorsa idrica per scopi produttivi, con una ripartizione effettuata in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili, in rapporto all'attività che svolge il consorzio, sulla base di apposito piano di riparto.
2. E' costituito inoltre uno specifico fondo con somme vincolate ad effettuare gli investimenti e le opere comprese nel programma degli interventi.
3. Il predetto fondo è annualmente finanziato in parte da risorse obbligatoriamente messe a disposizione dai consorziati che utilizzano la risorsa idrica per scopi

produttivi ed in parte da risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento.

4. Il consorzio, per realizzare gli investimenti e le opere compresi nel programma degli interventi, è pienamente legittimato a chiedere contributi a valere sui diversi bandi della vigente legislazione.
5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

art.20 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio consorziale è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dai consorziati che utilizzano l'acqua per scopi produttivi, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

art. 21 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

art. 22 – PERSONALE

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, secondo criteri di economicità;
3. L'assemblea consortile, su proposta del consiglio di amministrazione, approva la pianta organica del consorzio e l'ordinamento degli uffici in cui sono

determinate le competenze e le responsabilità del personale;

4. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale allo svolgimento del servizio.

CAPO IV - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONSORZIATI

art. 23 – RAPPORTI TRA CONSORZIATI E CONSORZIO

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette ai consorziati copia degli atti che vengono assunti.
2. Il Presidente del Consorzio ed il Direttore hanno il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai consorziati per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea consortile per l'approvazione del bilancio di previsione, invia ai componenti dell'Assemblea copia della bozza del bilancio di previsione.

art. 24 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che potessero insorgere tra i Consorziati ed il Consorzio saranno deferite ad un collegio arbitrale, che decide secondo diritto, così composto:
 - a) un rappresentante del Consorzio interessato nella controversia;
 - b) un rappresentante del Consorzio nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) un terzo arbitro designato di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del

Tribunale di Brescia, con funzioni di Presidente.

2. Il giudizio sarà inappellabile e quanto stabilito sarà ritenuto come volontà espressa direttamente dalla parti in contesa.

CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

art. 25 - TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti del Consorzio, per garantire l'imparzialità della gestione, se non diversamente disposto per legge, sono pubblici e visibili ai cittadini.
2. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedono la pubblicazione vengono resi noti nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione.

art. 26 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso del Consorzio, secondo le norme di legge o del presente Statuto.
2. Apposito regolamento, approvato dall'Assemblea Consortile, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dallo stesso.
3. Il regolamento determina inoltre i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il

provvedimento finale. CAPO VI - NORME FINALI

art. 27 - FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Consorzio del Lago di Idro.

art. 28 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene sottoscritta la convenzione da tutti consorziati.

art. 29 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione nei casi previsti dalla legge, quando venga disposta dalle autorità superiori e quando ne sia fatta richiesta:
 - a) dal Consiglio d'amministrazione con formale atto riportante unanime votazione;
 - b) da metà dei componenti dell'Assemblea consortile che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.